

Art. 34

Adempimenti del Servizio Acquedotto

- L'Amministrazione Comunale determina annualmente le tariffe per il Servizio Acquedotto in misura tale da realizzare una copertura del costo complessivo di gestione non inferiore all'80% e non superiore al 100%.
- Il servizio acquedotto è tenuto a produrre entro 45 giorni dal semestre di riferimento una relazione semestrale che contenga i dati effettivi sul consumo idrico relativi ai sei mesi di riferimento e i dati previsionali sul fabbisogno dei successivi sei mesi. La relazione deve essere corredata anche da apposita relazione predisposta dalla struttura Finanziaria riguardante i dati previsionali delle entrate e la preventiva verifica della copertura del servizio con riferimento ai consumi accertati nel semestre.

Art. 35

Variazione delle tariffe

Le tariffe potranno essere variate con provvedimenti dell'Amministrazione Comunale quando, in relazione ai costi di gestione, il complesso dei proventi sia insufficiente a far conseguire il ricavo minimo imposto per legge.